



COMUNE DI SAN SPERATE

Cap. 09026 - **Provincia del Sud Sardegna**
Via Sassari 12 – Tel. 070/96040212-13-14-15

Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche da parte di dipendenti pubblici nell'ambito di opere/lavori, servizi e forniture

art. 113 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50

Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. ____ del ____

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento concerne la determinazione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Al fine di incentivare le funzioni tecniche, le risorse finanziarie determinate nella misura indicata ai successivi articoli 3 e 4, a valere sugli stanziamenti previsti per singoli opere o lavori, servizi e forniture, sono destinate ad un apposito fondo. Tali risorse rientrano in quelle destinate al finanziamento della contrattazione decentrata integrativa, ai sensi della vigente Contratto nazionale di lavoro, ma la disciplina in ordine al loro utilizzo è quella stabilita dal presente Regolamento.

Articolo 2 – Esclusioni

1. La presente disciplina non si applica ai servizi non ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Articolo 3 – Alimentazione del fondo per opere o lavori

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2, dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascuna opera o lavoro, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a **base di gara**, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a € 1.500.000	2,00
> € 1.500.000 e < 4.000.000,00	1,80
≥ 4.000.000,00	1,60

2. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, che non siano riconducibili ad errori di progettazione dei tecnici interni, le risorse finanziarie destinate al fondo sono ricalcolate sulla base del nuovo importo posto a base di gara.

Articolo 4 – Alimentazione del fondo per servizi e forniture

1. A valere sugli stanziamenti indicati al comma 2, dell'articolo 1, al fondo sono destinate, per ciascun servizio e fornitura, risorse finanziarie in misura pari alla percentuale dell'importo posto a base di gara, come prevista e modulata in relazione alla fascia d'importo, dalla seguente tabella:

Importo	% da destinare al fondo
Fino a € 500.000	2,00
> € 500.000 e < 2.000.000,00	1,90
≥ 2.000.000,00	1,80

Articolo 5 - Costituzione e ripartizione del fondo per funzioni tecniche

1. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo per funzioni tecniche, costituito ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura tra il responsabile unico del procedimento e i dipendenti che svolgono le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità,
1. di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nonché tra i loro collaboratori, ***anche appartenenti ad altre Aree qualora necessario.***
2. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione.
3. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite tra i suddetti dipendenti come segue:

PER LAVORI ED OPERE			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.

PIANIFICAZIONE	10	Attività di analisi, studio e valutazione tecniche ed economiche propedeutiche alla pianificazione	7
		Redazione Programma Triennale Lavori Pubblici	3
VERIFICA PROGETTI	12	Attività di verifica progetto	8
		Validazione del progetto	4
FASE DI GARA	15	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria della Commissione di gara	15
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Lavori (Direzione Operativa e Ispettori di cantiere)	20
		Collaudo Statico	5
		Collaudo amministrativo/Certificato regolare esecuzione	5
RUP e SUOI COLLABORATORI	33	RUP e suoi Supporti (Espropri, Supporti tecnici e amm.vi, contabili , ecc.)	33
Totali	100		100

PER SERVIZI E FORNITURA			
1. ATTIVITA' GENERALE	2. Quota	3. ATTIVITA' SPECIFICA	4. % rel.
PIANIFICAZIONE	5	Analisi dei fabbisogni con relativi atti e redazione Programma Biennale Servizi e Forniture	5
FASE DI GARA	25	Predisposizione e controllo degli atti di gara e funzioni di segreteria o attività di acquisto MEPA (o equivalenti)	25
FASE ESECUTIVA	30	Direzione Esecuzione del Contratto (DEC)	25
		Verifica di conformità	5
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO	40	RUP e suoi supporti (Tecnici ed amm.vi, contabili , ecc)	40
Totali	100		100

- I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3) , la responsabilità diretta e personale del procedimento, sub-procedimento o attività.
- Dall'incentivo è escluso il personale con qualifica dirigenziale.
- I collaboratori tecnici od amministrativi sono coloro che, in rapporto alla singola attività specifica (di cui alla colonna 3), pur non ricoprendo ruoli di responsabilità diretta o

personale (firma di provvedimenti ecc.) svolgono materialmente e/o tecnicamente e/o amministrativamente parte o tutto l'insieme di atti ed attività che caratterizzano l'attività stessa.

7. Ai collaboratori tecnici od amministrativi del RUP del DL e del DEC viene riconosciuta una quota parte dell'attività specifica pari al **30%** della corrispondente aliquota. La restante quota (del 70%) viene riconosciuta al responsabile dell'attività specifica. Nel caso in cui non vi siano collaboratori per l'attività specifica la totalità della quota relativa viene erogata al responsabile dell'attività.
8. Appartengono alla categoria dei collaboratori del D.L. i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere. Appartengono alla categoria dei collaboratori del RUP i supporti per le attività espropriative, le comunicazioni all'ANAC, i collaboratori amministrativi ecc.
9. Qualora, per la particolare natura del progetto, si renda necessario attivare una specialistica collaborazione esterna (ove ammesso), il compenso per la prestazione resa dal collaboratore esterno, determina la corrispondente esclusione del compenso al personale interno.
10. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie.

Articolo 6 –Fondo per l'innovazione

1. Il **20 per cento** delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
2. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori;
3. Il fondo per l'innovazione, come sopra determinato, viene computato su tutte le forme incentivanti previsti dal presente regolamento, è assegnato ad apposito capitolo di bilancio ed è assoggettato ad un vincolo di destinazione in rapporto a quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento.
4. Nella determinazione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente articolo avranno la priorità le esigenze di innovazione dei settori tecnici del Comune.
5. Il Responsabile di Servizio competente per la pianificazione annuale e l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo è il Responsabile del settore competente in materia informatica ovvero il Responsabile del Servizio personale per le fattispecie di cui al precedente comma 2.

Articolo 7 - Gruppo di lavoro

4. Ai fini della ripartizione del fondo, il personale interessato è quello individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., in relazione alla natura

dell'appalto di lavoro, servizio o fornitura ed alla funzione che dovrà svolgere nell'ambito del procedimento in rapporto alle attività specifiche indicate all'articolo 5.

- 2- La costituzione del gruppo di lavoro è effettuata con provvedimento del Responsabile del settore competente ad adottare la determinazione a contrarre ai sensi dell'art. 192 del D. LGS. 267/2000, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione del personale. Il suddetto Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso Responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 3- L'atto di costituzione del gruppo di lavoro deve riportare:
 - L'importo posto a base di gara dei lavori/servizi/forniture da realizzare (sulla base del quale è determinato l'importo dell'incentivo);
 - Il nominativo del responsabile del procedimento;
 - I nominativi del restante personale interessato, tra quelli individuato dall'articolo 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
 - L'indicazione dei compiti, delle quote di fondo spettanti a ciascuna figura professionale e dei tempi di inizio e ultimazione delle differenti attività assegnate a ciascuno;
 - le attività da affidare a professionisti esterni all'Amministrazione.
- 4- I responsabili dei procedimenti, pur mantenendo le prerogative che la legge loro assegna, fanno riferimento al Responsabile di servizio cui appartengono, se persona diversa, perché siano assicurate le risorse umane e strumentali necessarie al perseguimento degli obiettivi assegnati.
- 5- Il Responsabile del procedimento provvede a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia.
- 6- Il Responsabile del procedimento che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge e dal regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo, relativamente all'intervento affidatogli, ed è responsabile dei danni derivati al comune, in conseguenza del suo comportamento, ferme restando le responsabilità disciplinari previste dal vigente ordinamento.

Articolo 7 – Distribuzione, ripartizione e liquidazione del fondo

1. La distribuzione del fondo tra le diverse figure professionali di natura tecnica ed amministrativa costituenti il gruppo di lavoro è proposta dal Responsabile Unico del Procedimento in conformità agli atti di costituzione dei gruppi, di cui al precedente articolo 6, dopo aver accertato e asseverato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti, nonché il corretto e puntuale svolgimento delle attività assegnate a ciascun dipendente.
2. La ripartizione tra il personale originariamente individuato, al fine di confermare l'effettivo contributo singolarmente apportato, sarà oggetto di verifica al termine della prestazione resa, con le stesse modalità della fase iniziale. Nel solo caso di significativa differenza fra i contributi inizialmente ipotizzati e quelli effettivamente

corrisposti dai singoli dipendenti si procederà all'adeguamento della percentuale dell'incentivo.

3. La determina di liquidazione degli incentivi è di competenza del Responsabile dell'Area competente che vi provvede sulla scorta dell'apposita proposta del RUP, di cui al precedente comma 1. Nel caso in cui la liquidazione riguardi servizi o forniture afferenti il settore personale, la liquidazione è disposta dal Responsabile di servizio individuato quale sostituto.
4. La liquidazione potrà avvenire con cadenza periodica per tutte le attività specifiche definitivamente concluse con la seguente cadenza temporale: luglio e novembre di ciascun anno.

Articolo 8 – Decurtazioni dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, terzo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si stabilisce che l'incentivo erogato ai sensi del presente regolamento verrà ridotto nei seguenti casi:
 - Incremento di costo dell'opera appaltata;
 - Incremento dei tempi di esecuzione;
2. La riduzione verrà operata nei confronti dei soli dipendenti responsabili delle attività specifiche (di cui alle tabelle dell'articolo 1) a cui sono ascrivibili i ritardi o gli incrementi di costo dell'opera.
3. Qualora l'incremento del costo o dei tempi di esecuzione, pur essendo imputabili al personale interno, non siano specificamente ascrivibili ad uno o più soggetti determinati, la riduzione di incentivo sarà effettuata in termini generalizzati nei confronti di tutto il personale coinvolto.
4. La riduzione dell'incentivo sarà effettuata come segue:
 - a. Incremento dei tempi o dei costi fino al 15% per lavori e fino al 10% per servizi e forniture: *nessuna riduzione*;
 - b. Incremento dei tempi o dei costi oltre al 15% per lavori e oltre al 10% per servizi e forniture e fino al 25% di quelli programmati: *riduzione pari al 20%*;
 - c. Incremento dei tempi o dei costi oltre al 15% per lavori e oltre al 10% per servizi e forniture oltre al 25% e fino al 50% di quelli programmati: *riduzione pari al 30%*;
 - d. Incremento dei tempi o dei costi oltre al 15% per lavori e oltre al 10% per servizi e forniture oltre al 50% di quelli programmati: *riduzione pari al 50%*;
5. Non costituiranno mai motivo di decurtazione dell'incentivo le seguenti ragioni:
 - a. incrementi di costo, sospensioni, proroghe e altre motivazioni correlate alle modifiche contrattuali di cui all'art. 106, comma 1, lettere a) b) c) d) e) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (con la sola eccezione delle varianti per errore progettuale);
 - b. sospensioni e proroghe dei lavori dovute a ragioni di pubblico interesse, eventi estranei alla volontà della Stazione Appaltante, o altre motivate ragioni estranee al personale incentivato;
 - c. ritardi imputabili esclusivamente alla ditta soggetti a penale per ritardo.
6. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Articolo 9 – Onere per l'iscrizione professionale

1. Nei limiti ammessi dalla legge, l'amministrazione provvede al rimborso delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei tecnici effettivamente incaricati della progettazione, direzione lavori, sicurezza e dei collaudatori statici dietro presentazione di copia del versamento e a far data dall'entrata in vigore della legge.

Articolo 10 - Assicurazioni

1. Per le assicurazioni dei progettisti si applica quanto espressamente previsto dall'Art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che, al comma 4, espressamente stabilisce che "sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione".
2. Gli oneri connessi alle assicurazioni previste dalla legge e dal presente articolo verranno, di norma, imputati sul progetto a cui si riferiscono ovvero stanziati autonomamente dalla Stazione Appaltante.

Articolo 11 – Disposizioni varie

1. In caso di perizie di variante e suppletive, in presenza di prestazioni che di fatto comportano un'attività tecnica aggiuntiva, l'incentivo va riconosciuto sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
2. L'interpretazione autentica del presente regolamento competerà alla Giunta Comunale. Sono capacitati a chiedere l'interpretazione autentica i seguenti soggetti:
 - a) la R.S.U.
 - b) I funzionari apicali comunali competenti per materia;
 - c) il Sindaco e tutti gli Assessori;

Articolo 12 - Rinvio

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e di regolamenti vigenti in materia.

Articolo 13 – Raffreddamento dei conflitti

1. Nel caso dovessero emergere contestazioni in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento, il soggetto che si ritiene leso, entro 10 giorni dall'adozione dell'atto oggetto di contestazione, prima di adire a qualsiasi azione anche di natura giudiziaria, dovrà rimettere la controversia ad un collegio di "raffreddamento dei conflitti" così composto:
 - a) Dipendente che ha sollevato la controversia (o suo rappresentante anche qualora trattasi di più dipendenti);
 - b) funzionario apicale Settore interessato;
 - c) Rappresentante della R.S.U;
2. Il collegio si dovrà riunire entro 10 giorni e dovrà esprimersi entro i successivi 10 giorni.
3. Nel caso in cui nell'ambito del Collegio di cui trattasi si raggiunga un accordo unanime l'organo che ha emesso il provvedimento è tenuto ad adeguarvisi e a modificare coerentemente l'atto emanato.

Articolo 14 – Revisioni periodiche del regolamento

1. Di norma il presente regolamento sarà oggetto di revisione con cadenza biennale al fine di recepire tutte le indicazioni ANAC e della giurisprudenza amministrativa e contabile che normalmente si sviluppano sul tema (incluse le eventuali modifiche normative).

2. In sede di prima applicazione la prima revisione sarà effettuata dopo 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 15: Disposizioni transitorie e finali

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della relativa deliberazione di approvazione da parte dell'organo competente, e trova applicazione relativamente alle procedure e ai contratti per i quali i rispettivi bandi o avvisi sono stati pubblicati a decorrere dal 20 aprile 2016, data di entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016.
2. Gli incentivi possono essere liquidati a condizione che siano state accontonate le somme necessarie all'interno del quadro economico di spesa, e che sia stato individuato il gruppo di lavoro ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento.
3. Relativamente alle opere e lavori posti a base di gara fino al 19 aprile 2016 trova applicazione il precedente regolamento approvato con D.G. n° 6 del 09.02.2016.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia.
5. L'eventuale correlazione degli incentivi di cui al presente regolamento con i compensi relativi alla performance individuale e organizzativa dei dipendenti e alla Retribuzione di Risultato dei titolari di Posizione Organizzativa è rimandata alla contrattazione decentrata.